



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 7652

Rif.:

Allegati:

Roma, 18 febbraio 2004

Circolare n. 7/D

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Alle Direzioni Circoscrizionali dell' Agenzia
delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

e p.c.

Al Dipartimento per le politiche fiscali
ROMA

All' Area Affari Giuridici e
Contenzioso
SEDE

All' Area Verifiche e controlli
Tributi doganali e accise
Laboratori chimici
SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
ROMA

Al Ministero delle Attività Produttive
ROMA

Alla Confindustria
Viale dell' Astronomia
ROMA

All' ENI
P.le E. Mattei, 1
ROMA

All' Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129
ROMA

All' Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA

Alla Federpetroli
P. zza San Giovanni, 6
FIRENZE

All' Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
ROMA

OGGETTO: OLI MINERALI – Regime delle accise nei casi di trasferimenti di prodotti petroliferi, in regime sospensivo, per conto di committenti non titolari di impianto di deposito.

A seguito di specifico quesito da parte della Dogana di Napoli, la scrivente ha dettato istruzioni relative alle forniture di prodotti petroliferi, effettuate per conto di committenti, sia esteri che comunitari, non titolari di impianto di deposito, nell'ipotesi di buncheraggio di navi con esportazione definitiva di prodotto ceduto FOB, ai sensi dell'art.254 e seguenti del TULD n. 43/73.

In particolare, era stato precisato che nei casi di consegne della specie effettuate con la clausola *FOB*, i citati trasferimenti in sospensione, sotto il profilo delle accise, dovevano considerarsi corretti in via amministrativa, e quindi legittimi, nella ipotesi di regolare appuramento del DAA emesso a scorta del prodotto estratto dal deposito (in particolare, la vidimazione a cura della Dogana dell'esemplare 3), con la rituale presentazione della dichiarazione doganale di esportazione definitiva.

Tanto, nella considerazione:

- che il prodotto in regime sospensivo non viene mai a trovarsi nella disponibilità dei committenti – trattasi infatti di provviste di bordo consegnate a cura del depositario venditore, quale primo cedente, direttamente nei serbatoi della nave;

- che, all'atto del rifornimento / imbarco, deriva, per il combustibile, la perdita dello status di prodotto in sospensione d'accisa e la contestuale applicazione allo stesso dell'abbuono del debito di imposta, per il verificarsi del presupposto "esportazione", ai sensi dell'art. 254 del TULD;

Ciò premesso, a seguito di alcuni quesiti da parte delle Associazioni di categoria degli operatori economici del settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi e degli alcoli, la questione dei rifornimenti per provviste di bordo è stata riesaminata, anche alla luce della considerazione che la condizione di vendita di prodotti soggetti ad accisa movimentati con la suddetta clausola FOB, nella pratica operativa, non esaurisce la casistica commerciale delle operazioni di specie.

Tutto ciò premesso si osserva, in via preliminare, che in materia di accise il quadro normativo fa riferimento a figure professionali, in generale titolari di impianti di produzione e di deposito, che in virtù di particolari autorizzazioni, rilasciate dai competenti uffici finanziari sulla scorta di criteri soggettivi ed oggettivi, divengono responsabili dell'imposta, determinando in tal modo la neutralità della proprietà della merce rispetto all'obbligazione fiscale.

In sostanza, diventa irrilevante ai fini tributari il rapporto civilistico con la merce, mentre viene data preponderanza al rapporto tributario.

Ciò che conta, nel settore delle accise, è che in ogni momento sia individuato, senza equivoci, il soggetto che deve rispondere del carico fiscale, evitando quindi che si creino soluzioni di continuità che possano interrompere il regolare flusso dell'imposta, che ha il suo esito naturale :

- con il pagamento del tributo, a seguito dell'immissione in consumo,
- con il trasferimento del prodotto e del relativo carico fiscale ad altro deposito fiscale,
- con l'avvio dei prodotti ad usi esenti, come nel caso dell'esportazione o dell'imbarco quale provviste di bordo.

Da tale osservazione discende quindi la conseguenza che, nei casi di trasferimenti tra impianti in regime sospensivo, ovvero dai depositi alla dogana di

esportazione, qualunque sia la clausola contrattuale della cessione, incombe sul depositario l'obbligo di emissione del documento di cui al Reg. CEE n.2719/92 della Commissione dell'11.9.1992 (DAA), nonché la responsabilità del carico fiscale (accise) sul prodotto trasferito, sino al buon esito della spedizione, certificato, secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria e dalla normativa nazionale, attraverso l'appuramento del relativo esemplare 3 del DAA e, a tal fine, presta una apposita garanzia e redige l'elenco dei DAA spediti, da consegnare all'ufficio finanziario competente ai fini dei controlli.

È da rilevare, inoltre, che giusta la previsione dell'art.7 del DM 25 marzo 1996, n. 210, modificato dal DM 16 maggio 1997n. 148, "solo al mittente o ad un suo terzo rappresentante è consentito cambiare luogo di consegna della merce o il destinatario."

Come si rileva con immediatezza, né il proprietario, né il vettore che entra nella materiale disponibilità del prodotto durante il trasporto, rilevano quali responsabili del carico fiscale per accisa o possono dare informazioni circa il suo esito.

Il proprietario, quindi, nei casi di cui trattasi, ha la disponibilità civilistico-giuridica della merce mentre la disponibilità fiscale resta al depositario.

Egli può invece surrogare il depositario mittente solo in talune fattispecie, espressamente previste dalle disposizioni, quali, ad esempio, nella prestazione di cauzioni dovute per il deposito o per il trasporto (art.5, comma 3, lettera a) e art.6, comma 2, del TUA 504/95), senza peraltro incidere sulla effettiva responsabilità del depositario per l'accisa gravante .

Alla luce di quanto sopra precisato, pertanto, si deve necessariamente concludere che, sotto il profilo delle accise, nessun limite può essere imposto alle spedizioni di prodotti scortati da DAA, effettuate tra depositi fiscali, ovvero tra questi ultimi e le dogane di definitiva esportazione, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità per il pagamento delle accise, l'effettiva proprietà del prodotto, né l'eventuale presenza a monte dei trasferimenti di clausole contrattuali inerenti il trasporto, previste da disposizioni di diritto comune nazionale ovvero o da regolamenti internazionali in tale materia.

Peraltro, ogni diversa interpretazione, potrebbe creare potenziali deviazioni di traffico, e disparità di trattamento tra operatori nazionali ed operatori comunitari, posto che la merce può essere approvvigionata anche presso depositi fiscali ubicati in altri paesi comunitari, ove non rileva alcuna distinzione.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dott. Aldo Tarascio